



COMUNE DI FANANO

(Provincia di Modena)

REGOLAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DELLA DOMENICA

[art. 27 co.1, lett. d) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114]

Approvato con delibera consiliare n. 72 del 29.12.2009

Esecutivo dal 12.02.2010

INDICE

- Art. 1 TIPOLOGIA DEL MERCATO
- Art. 2 GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO
- Art. 3 LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL MERCATO
- Art. 4 AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO
- Art. 5 CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE DECENNALE
- Art. 6 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
- Art. 7 SUB INGRESSO
- Art. 8 RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTI PARZIALE O TOTALI DEI POSTEGGI
- Art. 9 ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI
- Art. 10 POSTEGGI VINCOLATI A MERCEOLOGIA SPECIFICA
- Art. 11 SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO (MIGLIORIA)
- Art. 12 SCAMBIO DI POSTEGGI
- Art. 13 AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO
- Art. 14 TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLA GRADUATORIA DEI TITOLARI DI POSTEGGIO
- Art. 15 ASSENZE
- Art. 16 ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI
- Art. 17 CIRCOLAZIONE STRADALE
- Art. 18 SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA
- Art. 19 MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA
- Art. 20 NORME IGIENICO SANITARIE
- Art. 21 POSTEGGI RISERVATI AGLI AGRICOLTORI
- Art. 22 AREE RISERVATI AD ESPOSIZIONI E DIMOSTRAZIONI
- Art. 23 SANZIONI
- Art. 24 ENTRATA IN VIGORE – ABROGAZIONI - RINVII

art. 1 TIPOLOGIA DEL MERCATO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche confermato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 29.08.2000 denominato "Mercato settimanale della Domenica".
2. L'esercizio delle attività nell'ambito del mercato è disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998 N. 114, dalla legge della Regione Emilia Romagna 25 giugno 1999 n. 12, dalle relative disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.
3. Il mercato, secondo la classificazione prevista dall'art. 6 della legge regionale 12/99 è di tipo "ordinario" essendo consentito trattare tutti i prodotti alimentari e non alimentari ad eccezione di armi, esplosivi, oggetti preziosi, merce contraffatta e bevande alcoliche (ai sensi dell'art. 176 del R.D. 6/5/1940 n. 635, recante il Regolamento di esecuzione del R.D. 18/6/1931 n. 773, è consentita la vendita di bevande in recipienti chiusi con contenuto pari o superiore a litri 0,200 per le bevande superalcoliche aventi, cioè, gradazione alcolica superiore a 21°, ed a litri 0,33 per le altre).
4. Tutta l'oggettistica e i giocattoli posta in vendita dovrà essere munita di regolare marchio di garanzia e sicurezza UE ai sensi della normativa comunitaria.
5. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi è disciplinato dal Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08/02/1954 n. 320 e dalle successive ordinanze ministeriali di attuazione.
6. Il presente Regolamento disciplina anche i mercati straordinari che si svolgono occasionalmente con gli stessi operatori in giorni diversi da quelli del normale mercato. (*art. 6 co.1 lett.c L.R.12/99*)

art. 2 GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

1. Il mercato è annuale (art.6 co.1 L.R.12/99) ed ha luogo nel giorno di Domenica.
2. Quando il giorno di mercato ricade in un giorno festivo viene ugualmente effettuato ad eccezione dei seguenti giorni: 1^ gennaio, domenica di Pasqua e 25 dicembre. Qualora almeno due terzi degli operatori chiedano con un anticipo superiore o pari a 30 giorni lo svolgimento del mercato nelle predette giornate. Il Sindaco ne può, comunque, autorizzare lo svolgimento con apposita ordinanza emessa con un anticipo di almeno 15 giorni.
3. Entro il 30 novembre di ogni anno, sentite le associazioni dei commercianti su aree pubbliche, il Comune fissa e rende noto il calendario dei mercati straordinari dell'anno successivo. Tali edizioni straordinarie possono costituire recupero di giornate ricadenti in festività, o essere connesse a manifestazioni civili o religiose e iniziative di valorizzazione del mercato stesso.
4. Lo svolgimento del mercato straordinario è disciplinato con atto del Responsabile di Area competente. In tale atto sono indicate:
 - a) le eventuali modalità ed i termini per la partecipazione,
 - b) la possibilità di spostamento dei posteggi in relazione all'eventuale ridimensionamento dell'area al fine di ottenere quanto più possibile continuità dei banchi e degli autonegozi, nonché la migliore organicità dei percorsi del mercato.

5. L'orario di vendita è stabilito con apposita ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 28, co. 12 del D.lgs. 31/3/1998 n. 114, dell'art. 50, co. 7 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267 e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla deliberazione 26/7/1999 n. 1368.

Nella medesima ordinanza sono, altresì, indicati:

- a) l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale,
- b) l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio,
- c) l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio,
- d) l'orario entro il quale deve essere completamente sgomberata l'area mercatale,
- e) l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie, vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato,
- f) l'orario entro il quale gli operatori (cosiddetti "spuntisti") che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti devono presentarsi per le operazioni di cui al successivo art. 15,
- g) le sanzioni per le violazioni delle norme di cui alle precedenti lettere.

6. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria ordinanza, modifica il giorno e/o gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione alle Associazioni di categoria.

art. 3 LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL MERCATO

1. Il mercato si svolge nell'area di Piazza Rinaldi e, nel solo periodo estivo, per complessive 13 domeniche, comprese indicativamente tra il 15 giugno ed il 15 settembre, da definire ogni anno con apposito provvedimento del Responsabile di Area competente, lungo l'adiacente area di Via San Francesco (cd. mercato stagionale): le aree sono individuate nella nuova planimetria particolareggiata allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale che approva il presente Regolamento, nella quale sono evidenziati in particolare (*art. 7 co.1 L.R. 12/99*):

- a) l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- b) il totale di n. 41 posteggi riservati ad operatori su aree pubbliche di cui n. 5 riservati alla vendita di prodotti alimentari e precisamente:
 - annuali: n. 38 posteggi di cui 5 riservati alla vendita di prodotti alimentari;
 - stagionali (per complessive 13 domeniche, comprese indicativamente tra il 15 giugno ed il 15 settembre): n. 3 posteggi.
- c) il totale di n. 2 posteggi annuali riservati a produttori agricoli;
- d) la superficie dei posteggi, il loro numero progressivo, la loro collocazione ed articolazione distintamente per il mercato annuale e stagionale.
- e) il totale di n. 3 aree destinate ad esposizioni, dimostrazioni, banchi informativi e simili di cui al successivo art. 22, la loro collocazione e la superficie.

art. 4 AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. Entro il mese di gennaio ed entro il mese di luglio di ciascun anno il Comune segnala alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Emilia Romagna l'elenco dei posteggi liberi che intende assegnare (*punto 1 lett. b Del. reg. 1368/99*).

2. Il medesimo elenco deve essere esposto all'Albo Pretorio congiuntamente al bando contenente le modalità di presentazione delle domande, le dimensioni dei posteggi, eventuali vincoli di carattere merceologico ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio.
3. Entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R.E.R. gli interessati possono presentare domanda di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'art.28 co. 1 Lett. a) del D.lgs 114/98 relativa ad uno dei posteggi liberi, tenendo conto del settore merceologico e, contestualmente, possono chiedere la concessione di posteggio. Le domande devono essere conformi alle modalità previste dal bando. *(punto 2 lett.b - c Del. reg.1368/99)*
4. Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande, il Responsabile di Area competente provvede al rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio, tenendo conto, in caso di domande concorrenti, dei seguenti criteri di priorità *(punto 2 lett. c Del. reg. 1368/99 :*
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un'unica autorizzazione;
 - b) in caso di parità di numero di presenze: maggiore anzianità dell'azienda derivante dall'autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell'azienda medesima o ai suoi danti causa. Tale anzianità può essere eventualmente documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, purché il dichiarante - per ogni passaggio di proprietà dell'azienda e, quindi, di intestazione dell'autorizzazione che vuole far valere - sia in grado di fornire i seguenti dati: Comune, numero e data di rilascio dell'autorizzazione, cognome e nome o, in caso di società, ragione sociale del dante causa,
 - c) inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche dell'azienda, rilevabile dal Registro Imprese della C.C.I.A.A.
1. L'assegnazione conseguente a ciascun bando deve riguardare un solo posteggio per operatore *(punto 2 lett.c Del. reg.1368/99).*
2. La concessione di posteggio ha durata decennale ed è rinnovata d'ufficio alla scadenza qualora non si accerti la perdita dei requisiti soggettivi previsti dall'art.5 del D.lgs114/98.
3. La ristrutturazione del mercato o lo spostamento dei posteggi effettuati ai sensi del successivo art. 8, e l'accoglimento delle domande di spostamento di posteggi effettuati ai sensi del successivo art. 11 comportano la sostituzione delle rispettive concessioni di posteggio con nuovi atti aventi, però, la medesima scadenza di quelli ritirati. Lo stesso criterio si applica in caso di sub ingresso di cui al successivo art. 7.
4. In caso di trasferimento di residenza o di sede legale, il titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche deve darne comunicazione al Comune entro 180 giorni ai fini dell'aggiornamento dei propri titoli autorizzativi *(art.4 co.1 L.R. 12/99).*
5. Le concessioni di posteggio e le occupazioni giornaliere di aree pubbliche sono soggette al pagamento degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalle norme vigenti e dalla regolamentazione comunale in materia, nonché delle spese relative al consumo dell'energia elettrica ed eventuali spese per servizi accessori.

Art. 5 CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE DECENNALE

1. La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per :
 - a) rinuncia del titolare o dei suoi eredi;

- b) revoca per motivi di pubblico interesse, salvo il diritto di ottenere un altro posteggio per quanto possibile simile per dimensioni e caratteristiche, individuato prioritariamente nello stesso mercato e, in subordine, in altra area individuata dal Comune, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore e compatibilmente con le dimensioni e le caratteristiche dell'area individuata e delle attrezzature di vendita (*art.5 co.3 L.R.12/99*);
- c) revoca per mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giornate di mercato per anno solare, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare (*art. 29 co.4 lett. b) D.Lgs. 114/98*), giustificati come previsto al successivo articolo 14;
- d) revoca dell'autorizzazione amministrativa.

Art. 6 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione amministrativa è revocata (*art.29 co.4 lett.b D.lgs.114/98, art.5 co.2 L.R.12/99*):
 - a) nel caso in cui il titolare perda i requisiti di cui all'art.5 co.2 del Decreto legislativo 31/3/1998 n. 114;
 - b) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, o, in caso di sub ingresso, dalla reintestazione della stessa, salvo proroga non superiore a sei mesi in caso di comprovata necessità;
 - c) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo come indicato alla lettera c) del precedente art.5;
 - d) nel caso di restituzione del titolo per acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda ai fini dell'ampliamento della superficie dei posteggi come indicato al successivo art. 12 co. 2.

Art. 7 SUB INGRESSO

(art. 4 L.R. 12/99)

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto fra vivi o per causa di morte, su richiesta del subentrante, comporta:
 - a) l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa e della contestuale concessione di posteggio,
 - b) il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'anzianità di mercato e dell'anzianità di attività maturata sull'autorizzazione oggetto di volturazione (*punto 7 lett. c Del.reg. 1368/99*).
2. Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali, può iniziare l'attività dopo aver presentato domanda di subingresso sia per la voltura dell'autorizzazione che per il rilascio della concessione di posteggio la cui durata è pari a quella del titolo ritirato.
3. In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche gli eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 5 co. 5 del D.lgs. 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione.
4. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e deve chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare. Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività (*art. 4 co.2 L.R. 12/99*) e/o cedere l'azienda a terzi.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, in quanto compatibili si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.
5. In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori, su richiesta, sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre su richiesta, sono reintestati al proprietario.

Art. 8 RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI

(punto 7 lett. b Del reg. 1368/99)

1. In caso di ristrutturazione del mercato, o di spostamento permanente, parziale o totale dei posteggi il Consiglio Comunale, sentite le Associazioni dei commercianti su aree pubbliche e dei Consumatori presenti a livello provinciale, definisce la nuova area di mercato, l'ampiezza dei singoli posteggi e le modalità con le quali si debba procedere alla riassegnazione dei posteggi. Il Responsabile di Area competente provvede alla riassegnazione dei nuovi posteggi ed al rilascio delle relative concessioni che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati.

I nuovi posteggi sono assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 14.

2. In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. Il Responsabile di Area competente individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento degli stessi.

I nuovi posteggi sono assegnati secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 14 e compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita.

3. In casi contingibili o urgenti o di constatata necessità è sempre fatta salva la possibilità che gli operatori di Polizia Municipale provvedano, anche verbalmente, a disporre lo spostamento temporaneo di uno o più posteggi, compatibilmente con il numero dei posteggi liberi, delle loro dimensioni e delle dimensioni delle attrezzature di vendita.

Art. 9 ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI

1. Nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi l'ampliamento dell'area di mercato e, conseguentemente, vengano istituiti nuovi posteggi, la relativa assegnazione verrà effettuata con le medesime modalità indicate agli articoli 4 e 11 del presente Regolamento.

Art. 10 POSTEGGI VINCOLATI A MERCEOLOGIA SPECIFICA

(art. 28 co. 15 D.lgs. 114/98 - art. 6 lett. a L.R. 12/99)

1. Nel caso di istituzione di nuovi posteggi, essi saranno tutti vincolati, con atto del Consiglio Comunale, a merceologie specifiche mancanti o carenti sul mercato.
2. Nel caso invece di assegnazione di posteggi che si siano resi liberi, il Consiglio Comunale, sentite le Associazioni di categoria degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative e presenti a livello provinciale, può vincolare i posteggi, fino ad un massimo del 2% dei posteggi in organico, a merceologie specifiche non presenti o carenti sul mercato.

3. Il titolare di posteggio vincolato deve esporre per la vendita esclusivamente i prodotti appartenenti alla categoria merceologica indicata nella concessione di posteggio. In caso di sub ingresso tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.

Art. 11 SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO (MIGLIORIA)

(punto 2 lett.a Del.reg.1368/99)

1. Il Comune, prima di trasmettere alla Regione la comunicazione di cui all'art. 4, co. 1 del presente Regolamento relativa ai posteggi liberi, esamina eventuali domande di spostamento dell'attività in altro posteggio, presentate da concessionari di posteggio del medesimo mercato e pervenute entro il 31 maggio o il 30 novembre.
2. Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
3. Le domande vengono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei banchi e degli autonegozi.
4. Per l'assegnazione dei posteggi si convocano in assemblea tutti coloro i quali hanno presentato domanda in tempo utile e, in tale sede, compatibilmente con gli spazi a disposizione e le necessità dei banchi e degli autonegozi, si procede come segue:
 - a) seguendo l'ordine di graduatoria di cui al successivo art. 13, vengono soddisfatte le richieste relative ai posteggi originariamente liberi;
 - b) seguendo nuovamente l'ordine di graduatoria di cui al successivo art. 13 a partire dalla primo nominativo, vengono soddisfatte le richieste relative ai posteggi che si sono liberati in seguito alle miglorie di cui alla precedente lettera a) e così via, per successive tornate, con le medesime modalità.L'operatore che, quando è il suo turno, rinuncia ad ottenere la migloria di cui alla precedente lettera a), può partecipare di volta in volta e per successive tornate alle assegnazioni di cui alla lettera b).
Ad ogni tornata le assegnazioni sono definitive fino all'assemblea della successiva migloria.
5. I soggetti convocati all'assemblea di cui al comma 4, impossibilitati a partecipare, possono farsi rappresentare da altra persona munita di delega scritta riportante gli estremi dell'autorizzazione amministrativa.
6. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Art. 12 SCAMBIO DI POSTEGGI

(punto 2 lett. h Del.reg. 1368/99)

1. Le domande di scambio di posteggio sono accolte su richiesta motivata di entrambi gli operatori interessati, previa valutazione tecnica dei Servizi comunali competenti.
2. Al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, sono assegnati prioritariamente ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
3. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Art. 13 AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO

1. Le domande di ampliamento della superficie di ciascun posteggio, che non comportino una ristrutturazione del mercato, sono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione e, comunque, per superfici complessive non superiori ad 80 metri quadrati per banco. L'accoglimento delle domande comporta l'aggiornamento d'ufficio della planimetria dell'area mercatale.
2. Il Comune, su richiesta degli interessati, può concedere – una sola volta per operatore al fine di salvaguardare la pluralità dell'offerta - l'ampliamento della superficie di ciascun posteggio contiguo, qualora gli operatori, previa acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda, rendano al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato. La superficie complessiva di ogni posteggio risultante non potrà, comunque, superare gli 80 metri quadrati (*punto 2 lett.i Del. Reg.1368/99*).
3. L'accoglimento delle domande di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio relativi all'azienda rilevata, nonché la riduzione automatica del numero dei posteggi in organico e la modifica d'ufficio della planimetria dell'area mercatale.
4. Il Comune, per motivi di viabilità, sicurezza, igienico sanitari o, in generale, di pubblico interesse e di tutela e valorizzazione dell'attività commerciale, può respingere le domande di cui al comma 2 oppure limitare la superficie oggetto di ampliamento.

art. 14 TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA E DELLA GRADUATORIA DEI TITOLARI DI POSTEGGIO

(punto 7 lett. a Del reg. 1368/99)

1. Presso il Servizio Attività Produttive ed il Servizio Polizia Municipale del Comune è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse la planimetria del mercato con l'indicazione dei posteggi, appositamente numerati, l'elenco dei titolari di concessione di posteggio (Pianta Organica) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza, nonché la “graduatoria dei titolari di posteggio”.
2. La graduatoria dei titolari di posteggio, da utilizzare in caso di ristrutturazione, spostamento parziale o totale dei posteggi del mercato, è redatta al 31 dicembre di ogni anno e pubblicata all'Albo pretorio del Comune per 30 gg. consecutivi, decorsi i quali, senza che sia pervenuta alcuna domanda di rettifica, la graduatoria diventa definitiva.
3. I criteri di priorità per la redazione della graduatoria sono i seguenti:
 - a) maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione originaria del posteggio, cioè dalla data di rilascio della concessione, tenendo conto anche dei danti causa;
 - b) in subordine, a parità di anzianità di cui alla lettera a), la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica, rilevabile dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa. Tale anzianità può essere eventualmente documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, purchè il dichiarante – per ogni passaggio di proprietà dell'azienda e quindi di intestazione dell'autorizzazione sia in grado di fornire i seguenti dati: Comune, numero e data di rilascio, cognome e nome o ragione sociale del dante causa;
 - c) inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche dell'azienda, rilevabile dal Registro Imprese della C.C.I.A.A.
4. Il Comune in occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e sub ingressi aggiorna la “graduatoria dei titolari di posteggio”.
5. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda comporta anche l'ammissione del subentrante nella medesima postazione della graduatoria dei titolari di posteggio occupata dal dante causa (*punto 7 lett. c) Del. reg. 1368/99*).

art. 15 ASSENZE

1. I concessionari di posteggio non presenti all'orario stabilito nell'ordinanza del Sindaco non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti.
2. Sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario di cui al precedente art. 2 co. 5 lett.e), salvo il caso di gravi motivi sia di carattere personale del commerciante, da comunicare al momento all'operatore di Polizia in servizio e successivamente confermare per iscritto, sia dovuto ad intemperie accertate dall'operatore di Polizia Municipale presente sul mercato.
3. Ai fini dell'art. 29, comma 4 lett. b) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114, non sono conteggiati:
 - a) l'assenza determinata da malattia e gravidanza, purché, entro i 30 giorni successivi, sia presentata idonea documentazione medica, nonché da servizio militare, purché documentata mediante autocertificazione da produrre sempre entro i 30 giorni successivi. Non è conteggiata neppure l'assenza per cause di forza maggiore adeguatamente documentata entro i 15 giorni successivi.

Le assenze per i motivi che precedono sono giustificate con le stesse modalità anche se l'impedimento riguarda un solo socio di società titolare di concessione di posteggio;
 - b) il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chieda la sospensione dell'autorizzazione;
 - c) l'assenza causata da intemperie che provochino l'inattività di oltre la metà degli operatori del mercato per la quale si procede all'annullamento della giornata di mercato con atto del Responsabile di Area competente;
 - d) La mancata partecipazione a mercati straordinari o a mercati che costituiscano recuperi di giornate di mercato non effettuate.
4. In caso di sub ingresso per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, sempre ai fini dell'art. 29, comma 4 lett. b) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114 può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità.

art. 16 ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI

(art. 28, co. 11 del D.lgs.114/98 - punto 6 Del. reg. 1368/99)

1. I posteggi temporaneamente non occupati vengono assegnati, per la giornata, a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo b), rilasciata da qualsiasi comune italiano, o di tipo a), rilasciata da un comune dell'Emilia - Romagna, che si presentino a firmare l'apposito Registro entro l'orario di cui all'art.2 co.5 lett.f) del presente Regolamento muniti dell'autorizzazione di cui sopra in originale e di un documento di identità valido, nonché con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività. Nel caso in cui si presenti un dipendente o un collaboratore è inoltre necessario che venga presentata idonea documentazione attestante la regolare iscrizione ed assicurazione ai fini contributivi.
2. L'assegnazione avviene seguendo l'ordine della cosiddetta "graduatoria degli spuntisti". Questa è determinata dal numero di volte che l'operatore, con la medesima autorizzazione, si è presentato sul mercato per ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività *(art. 27 co. 1 lett. f del D.lgs. 114/98)*.
3. In caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione ha diritto di priorità il titolare dell'azienda con maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda

stessa o ai danti causa, eventualmente documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 purchè il dichiarante - per ogni passaggio di proprietà dell'azienda e quindi di intestazione dell'autorizzazione che vuole far valere - sia in grado di fornire i seguenti dati: Comune, numero e data di rilascio dell'autorizzazione, cognome e nome o, in caso di società, ragione sociale del dante causa. In caso di ulteriore parità la precedenza viene attribuita in base all'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche dell'azienda rilevabile dal registro imprese presso la C.C.I.A.A..

4. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari non possono essere assegnati a produttori agricoli i quali partecipano alle operazioni di spunta esclusivamente nel rispetto dei posteggi a loro riservati.
5. I posteggi vincolati a merceologia specifica non occupati dai rispettivi titolari sono assegnati giornalmente agli esercenti che trattano i prodotti oggetto di vincolo, sempre nel rispetto della graduatoria degli spuntisti, compatibilmente con i vincoli igienico-sanitari, le dimensioni delle attrezzature degli operatori e la possibilità di transito all'interno del mercato.
6. In caso di assenza di spuntisti che trattano i prodotti oggetto di vincolo, detti posteggi sono assegnati agli esercenti che trattano merceologie diverse, sempre nel rispetto della graduatoria degli spuntisti, compatibilmente con i vincoli igienico-sanitari, le dimensioni delle attrezzature degli operatori e la possibilità di transito all'interno del mercato.
7. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile e chiaramente adeguato alle dimensioni del suo autonegozio/banco o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.
8. In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari non si conteggiano le firme di presenza ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.
9. Nell'ambito del mercato:
 - a) L'esercente spuntista, anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante,
 - b) Il concessionario di due posteggi non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione,
 - c) Il concessionario di un solo posteggio, titolare di altra o altre autorizzazioni:
 - c.1) non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa il posteggio di cui è titolare;
 - c.2) se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, ha diritto all'assegnazione di un solo posteggio temporaneamente vacante.
10. Le presenze sono rilevate sul mercato dalla Polizia Municipale e la graduatoria degli spuntisti è aggiornata dal Servizio Polizia Municipale del Comune con cadenza settimanale. La graduatoria degli spuntisti è pubblicata all'Albo pretorio del Comune dopo l'ultima giornata di mercato del mese di dicembre di ogni anno, per 30 gg. consecutivi, decorsi i quali, senza che sia pervenuta alcuna domanda di rettifica, la graduatoria diventa definitiva.
11. Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione (art.2 co.3 L.R. 12/99).
12. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi

di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare giustificati nei modi e nei termini previsti dall'art. 14, co. 3 del presente Regolamento. L'aggiornamento della graduatoria di spunta con l'azzeramento delle presenze è effettuato al 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2002, sulla base delle mancate presenze del triennio precedente (*art.5 co.4 L.R.12/99*).

art. 17 CIRCOLAZIONE STRADALE

(*art.28 co.16 D.lgs114/98 – art.3 co.5 L.R.12/99*)

1. Il Responsabile di Area competente, con apposito atto, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.
2. Al fine di non creare difficoltà al traffico e al passaggio dei pedoni ed alla circolazione stradale, durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante e la vendita itinerante da parte di produttori agricoli nell'area mercatale ed in un raggio di m. 1.000 in linea d'aria.
3. E' comunque vietato il commercio itinerante e la vendita itinerante durante lo svolgimento del mercato nell'intera area dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni, come individuati negli strumenti urbanistici. Tale divieto sarà confermato e dettagliato in apposita ordinanza.

art. 18 SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature di vendita comprese le coperture dei banchi, e le merci esposte devono essere collocati nel posteggio appositamente delimitato ed indicato con la numerazione riportata nell'autorizzazione.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area di mercato purché lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno e purché il veicolo non si collochi sui marciapiedi. Quando ciò non sia possibile i veicoli dovranno essere collocati in qualsiasi area di sosta al di fuori dell'area mercatale nel rispetto della segnaletica presente e delle norme del Codice della Strada.
3. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
4. Tutti gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito agli spuntisti per il raggiungimento del posteggio assegnato al termine delle operazioni di spunta, ritardando l'allestimento definitivo dei banchi di vendita fino che tutti i posteggi siano stati assegnati e tutti i mezzi si siano collocati nel posteggio assegnato.
5. Gli esercenti sono altresì tenuti ad agevolare il transito agli spuntisti nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito e abbia opportunamente ottenuto il consenso verbale degli operatori del Servizio Polizia Municipale.

art. 19 MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza (*art.5 co.1 L.R.12/99*).

2. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.
3. Il posteggio non deve rimanere incustodito.
4. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.
5. E' vietato utilizzare gli spazi comuni tra posteggio e posteggio, le corsie di accesso del pubblico ai banchi di vendita o altri spazi, se non quelli assegnati, per collocare attrezzature di vendita.
6. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.
7. Le tende di protezione dei banchi e le attrezzature analoghe non possono sporgere oltre 50 cm. dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio.
8. La parte inferiore della copertura dei banchi deve essere posizionata ad almeno m. 2,00 dal suolo.
9. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.
10. Purchè il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o strumenti di amplificazione per la sola dimostrazione dei prodotti posti in vendita (supporti di qualsiasi genere per la riproduzione di immagini, musica, film); tali mezzi non possono essere utilizzati per invogliare il pubblico all'acquisto della merce.
11. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
12. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
13. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi nonché ai passanti derivanti dalle attrezzature di vendita installate.
14. Nell'area mercatale è consentito utilizzare energia elettrica proveniente soltanto da impianti pubblici o da sorgenti alternative, non inquinanti.
15. Possono essere addetti ad esercitare le attività di vendita esclusivamente il titolare della autorizzazione, eventuali soci, collaboratori o coadiutori familiari o dipendenti come comprovato dall'iscrizione e dai versamenti contributivi all'I.N.P.S., I.N.A.I.L., ecc., le cui generalità siano state preventivamente comunicate al Comune.

art. 20 NORME IGIENICO SANITARIE

(art. 28 co. 8 D.lgs. 114/98)

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità sanitaria e degli altri Organi di vigilanza.
2. I prodotti alimentari possono essere posti in vendita solo in banchi che presentano le caratteristiche tecniche dettate dalla O.M. 03.04.2002 e s.m. (costruiti in materiale lavabile con piani ad altezza da terra di almeno m. 1, e muniti di sistemi tali da proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni); per i prodotti ortofrutticoli invece è sufficiente la collocazione su banchi ad un'altezza non inferiore a cm 50 dal suolo.
3. L'attestato di partecipazione a corso di formazione sostitutivo del libretto di idoneità sanitaria per alimentaristi di tutti coloro i quali sono addetti alla vendita e manipolazione di alimenti deve essere esibito a richiesta degli Organi di vigilanza.
4. In occasione dell'assegnazione di posteggi di nuova istituzione, di spostamento o scambio di posteggi e di ristrutturazione del mercato, al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.

art. 21 POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

(artt. 2 co. 4 e 6 co. 8 L.R. 12/99)

1. L'assegnazione del suolo pubblico dei posteggi riservati ai produttori agricoli per la vendita dei prodotti di propria produzione comporta il rilascio di una concessione che, in relazione alla stagionalità cui è soggetta, può essere:
 - a) permanente se è riferita all'intero anno solare, di validità decennale;
 - b) stagionale se relativa ad uno o più periodi nell'anno, consecutivi o non consecutivi, ciascuno della durata di un mese, per un totale massimo di quattro mesi. Tale autorizzazione sarà rilasciata di volta in volta, verificata la disponibilità dei posteggi riservati a tale articolazione temporale, è valida solo per il periodo in essa indicato e comunque decorre dall'inizio di ciascun mese solare.
2. Qualora vi siano posteggi disponibili, annualmente o stagionalmente, se ne darà notizia mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.
3. Per ottenere l'assegnazione del suolo pubblico dei posteggi riservati agli agricoltori, gli imprenditori di cui al D.lgs 228/2001 devono presentare domanda di concessione di posteggio indicando:
 - a) le generalità del richiedente;
 - b) gli estremi dell'iscrizione al Registro delle imprese;
 - c) l'ubicazione dell'azienda;
 - d) l'indicazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita;
 - e) le modalità con cui si intende effettuare la vendita.Tale richiesta deve contenere anche copia della comunicazione di cui all'art.4 del D.Lgs 228/2001, e riportare che l'attività di vendita può essere esercitata soltanto successivamente alla concessione del posteggio e, comunque, non prima di 30 giorni dal ricevimento, da parte del Comune, della comunicazione stessa.
4. Il rilascio della concessione di posteggio avviene in base alla graduatoria delle presenze sul mercato e, in subordine, all'anzianità dell'attività dell'operatore, desumibile dalla data d'inizio

dell'attività che deve coincidere con le risultanze del Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

5. Per poter partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi, gli imprenditori agricoli devono aver presentato una domanda, almeno 30 giorni prima, contenente la comunicazione di cui all'art.4 del D.Lgs 228/2001 e riportante tutti i dati di cui al precedente co.3 lett. a),b),c),d),e). I posteggi non occupati dai rispettivi titolari sono assegnati, per la singola giornata di mercato, agli agricoltori spuntisti nel rispetto della relativa graduatoria, formulata secondo i medesimi criteri indicati al comma 5. Gli agricoltori presenti alla spunta devono firmare l'apposito registro entro l'orario stabilito con ordinanza sindacale.

6. Le presenze relative alle concessioni stagionali sono calcolate in proporzione alla validità della concessione stessa.

7. Ogni agricoltore può occupare un solo posteggio nel mercato.

8. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari non possono essere assegnati ad operatori spuntisti che non rivestano la qualifica di produttore agricolo.

9. Ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, l'agricoltore ha l'obbligo di presentare la domanda - comunicazione e, in caso di assegnazione di posteggio permanente o stagionale, l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.

10. La concessione di posteggio è revocata:

- a) Qualora il titolare non risulti più essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art.2135 C.C.
- b) Qualora, nel quinquennio precedente, gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e gli amministratori delle persone giuridiche, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'attività. (art.4 co.6 del D.lgs228/2001).
- c) Effettui attività di vendita ai sensi del D.lgs114/98, cioè qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a € 41.316,55 per gli imprenditori individuali, ovvero a € 1.032.913,80 per le società (art.4 co.8 del D.lgs 228/2001).
- d) Non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giornate di mercato per ciascun anno solare, salvo le assenze motivate e giustificate ai sensi di quanto previsto al precedente art. 13.

10. In caso di concessioni stagionali le assenze ai fini della revoca sono calcolate in proporzione alla durata della concessione stessa, cioè con un coefficiente di 0,34 giornate per ogni settimana.

11. I produttori agricoli devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita dei prodotti esposti per la vendita, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

12. Per quanto non previsto specificamente in questo articolo, ai produttori agricoli si applicano le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento.

art. 22 AREE RISERVATE AD ESPOSIZIONI E DIMOSTRAZIONI

1. Nella planimetria dell'area mercatale, sono individuate le aree, di dimensioni ridotte, riservate ad esposizioni, dimostrazioni, banchi informativi di vario genere e simili, aventi carattere non commerciale.
2. Tali aree possono essere concesse per attività di carattere commerciale alle Associazioni ed alle ONLUS regolarmente iscritte nei Registri previsti dalla legge, per la raccolta di fondi necessari al finanziamento degli scopi associativi.
3. Tali aree non possono essere concesse ad operatori del commercio su aree pubbliche spuntisti, né a produttori agricoli spuntisti.
4. Per ottenere l'assegnazione delle aree, gli interessati devono aver presentato una domanda, con almeno 30 giorni di anticipo, contenente le generalità complete, il numero di giornate in cui si intenda occupare le aree e le motivazioni per cui è richiesta l'occupazione.
5. Le aree saranno concesse solo nelle giornate di svolgimento del mercato, per massimo 2 domeniche al mese consecutive e, in totale, per non più di 24 domeniche all'anno; l'assegnazione delle aree avverrà secondo la cronologia delle domande pervenute e, in secondo luogo, secondo la disponibilità.
6. Le aree potranno essere occupate a partire dalle ore 08.30, per consentire il corretto afflusso ai posteggi del mercato degli operatori concessionari di posteggio e degli spuntisti.

art. 23 SANZIONI

(art. 29 co. 3 D.lgs. 114/98)

1. Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o fuori dal territorio di validità è punito con la sanzione prevista dall'art. 29 co. 1 del D.lgs. 114/98, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti con le sanzioni previste dall'art. 29 co. 2 del D.lgs.114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00:
 - a) vendere prodotti non appartenenti alla categoria merceologica indicata nell'autorizzazione da parte dei titolari di posteggi vincolati di cui al precedente art. 10 co.1 e 2;
 - b) esercitare il commercio itinerante o la vendita itinerante da parte dei produttori agricoli nell'area mercatale o nel raggio di m. 1.000 (art.17 co. 2);
 - c) cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio (art.19 co.4);
 - d) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa (art.19 co.11);
 - e) adibire alle attività di vendita personale non titolato ad esercitarle (art. 19 c. 15); oltre alla sanzione si provvederà ad inviare opportuna segnalazione agli organi preposti al controllo ed alla sicurezza sul lavoro.
3. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 introdotto e modificato con L. 16.01.2003 n. 3;
 - a) collocare i banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte in modo da occupare un'area superiore alle dimensioni del posteggio assegnato (art.18 co.1)
 - b) sostare nell'area di mercato con i veicoli adibiti al trasporto della merce occupando uno spazio superiore alle dimensioni del posteggio assegnato (art.18 co.2).
 - c) non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento (art.18 co.3);

- d) non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano collocare le attrezzature di vendita, degli spuntisti o di coloro che eccezionalmente debbano abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito (art.18 co.4 e co.5) ;
- e) non esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza (art.19 co.1); o, per i produttori agricoli, la documentazione di cui al precedente art. 21 co. 9;
- f) non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto (art.19 co.2);
- g) lasciare il posteggio incustodito (art.19 co.3);
- h) collocare le attrezzature di vendita negli spazi comuni tra posteggio e posteggio e nelle corsie di accesso del pubblico ai banchi di vendita o in altri spazi non assegnati per (art. 19 co.5);
- i) non fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo (art.19 co.6);
- j) lasciar sporgere le tende di protezione dei banchi e/o le altre attrezzature oltre 50 cm. dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio (art.19 co.7);
- k) posizionare la parte inferiore della copertura dei banchi ad un'altezza inferiore a m.2,00 (art.19 co.8);
- l) non arretrare eventuali barriere laterali di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo, fatta salva la necessità di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso (art.19 co.9);
- m) utilizzare energia elettrica non proveniente da impianti pubblici o proveniente da sorgenti inquinanti (art.19 co.14),
- n) non indicare in modo chiaro e leggibile i prezzi di vendita al pubblico (art. 19 c. 12 e art. 21 co. 11).

4. Le altre violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

5. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/81 n. 689 e successive modificazioni.

6. In caso di particolare gravità o di recidiva (la recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno anche se si è provveduto al pagamento della sanzione con effetto liberatorio), secondo quanto previsto dall'art. 29 co. 3 del D.lgs. 114/98, le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo possono comportare la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni (equivalenti a n. 2 giornate di mercato).

7. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa, a tutti gli effetti, come assenza.

art. 24 – ENTRATA IN VIGORE – ABROGAZIONI - RINVII

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
- 2. E' abrogato il "Regolamento del mercato ambulante" approvato con delibera di C.C. n. 47 del 29.08.2000.
- 3. Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa generale.